



Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Crosetti Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: DETERMINAZIONI RIGUARDANTI L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BASTIA MONDOVI' PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'Imposta Municipale Propria (IMU) era stata istituita, in tutti i Comuni del territorio nazionale ed in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'IRPEF e delle relative addizionali per gli immobili non oggetto di locazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 e dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 ed entrata in vigore, a regime, dall'anno 2015;

Dato atto che il Comune di Bastia Mondovì, rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 3 in data 30.03.2012 e con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 4 in data 09.03.2013, aveva assunto specifiche distinte determinazioni regolamentari e tariffarie per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) all'interno del proprio territorio per l'anno 2012 e per l'anno 2013;

Rilevato che dal 1° gennaio 2014 la L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. " Legge di stabilità 2014 ") ha disposto, ai sensi del comma 639 dell'art. 1, l'introduzione di un nuovo tributo comunale, denominato " Imposta Unica Comunale " (IUC), basato su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e composto:

- dall'IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- dalla TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- dalla TARI (Tributo Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 703 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. " Legge di stabilità 2014 "), il quale ha disposto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Considerate non solo le specifiche disposizioni riguardanti la componente IMU della IUC contenute nella stessa L. 27.12.2013 n°. 147 ma anche le modifiche normative in materia di IMU già precedentemente intervenute ed apportate dalla L. 24.12.2012 n°. 228 (cd. " Legge di stabilità 2013 "), dal D.L. 08.04.2013 n°. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.06.2013 n°.64, dal D.L. 21.05.2013 n°. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.07.2013 n°. 85, dal D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 124, e dal D.L. 30.11.2013 n°. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.01.2014 n°. 5;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, che, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 02.05.2014 n°. 68 e successivamente dall'art. 1, comma 679, della L. 23.12. 2014 n°. 190 (cd. " Legge di Stabilità 2015 "), recita testualmente quanto segue: " *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e*

*dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 “;*

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n°. 296, che testualmente recita:

*“ 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “;*

Richiamato il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, successivamente modificato dal D.L. n. 4/2015, convertito con legge n. 34/2015, che ha eliminato le esenzioni ai fini IMU per i terreni agricoli in zona di collina;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.05.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 115 in data 20.05.2015), con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 maggio 2015, scadenza stabilita con Decreto del Ministero dell'Interno in data 16.03.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 67 in data 21.03.2015) e successiva all'originaria scadenza fissata al 31.03.2015 con Decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 301 in data 30.12.2014), al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Evidenziato che l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 23.06.2011 n°. 118 introdotto dal D.Lgs. 10.06.2014 n°. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegati al bilancio di previsione;

Tenuto conto del fatto che l'odierna seduta consiliare è stata convocata per l'esame e l'approvazione, per quanto di competenza del Comune di Bastia Mondovì, del bilancio di previsione per l'anno 2015 e dei relativi allegati;

Ritenuto di dovere, preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 e con l'assunzione del presente provvedimento, deliberare in merito all'IMU da applicarsi nel territorio del Comune di Bastia Mondovì per l'anno d'imposta 2015;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 20 assunta in data 21.05.2014 e dichiarata immediatamente esecutiva

Convenuto per l'anno 2015, alla luce di quanto previsto al riguardo dal comma 677 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 02.05.2014 n°. 68 e successivamente dall'art. 1, comma 679, della L. 23.12.2014 n°. 190 (cd. “ Legge di Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bastia Mondovì”. Soggetto Responsabile: GERVASI Mario (D.Lgs. n. 39/93 art.3)

Stabilità 2015 “), di variare, come riportato nel prospetto che segue, le aliquote IMU da applicarsi nel territorio del Comune di Bastia Mondovì, andando a modificare le determinazioni assunte al riguardo per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 21 in data 21.05.2014:

CASISTICHE IMMOBILI	NOTE	ALIQUOTA IMU (per mille)
ABITAZIONE NON PRINCIPALE (SECONDE CASE)		8,7
AREE FABBRICABILI		8,7
ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO O IN LOCAZIONE		8,7
IMMOBILI SEDE DI ATTIVITÀ DI IMPRESA O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE		8,7
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO	BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%	8,7
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI	BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%	8,7
ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A1 - A8 - A9	€ 200,00 DETRAZIONE	4
ABITAZIONI PRINCIPALI (ECCEZIONE CAT. A1-A8-A9)	ESCLUSE	0
PERTINENZE ABITAZIONI PRINCIPALI (C2 - C6 - C7 UNA UNITA' PER CIASCUNA CATEGORIA)	ESCLUSE	0
TERRENI AGRICOLI		8,7
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE A SEGUITO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIoglIMENTO E CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO	ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	0
UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO A CONDIZIONE CHE NON SIA LOCATA	ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	0
UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DI CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE A CONDIZIONE CHE NON SIA LOCATA	ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	0
IMMOBILI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A COMPITI ISTITUZIONALI (STATO, REGIONI, PROVINCIA, COMUNE ECC.)	ESENTI	0
FABBRICATI CATEGORIE DA E1 A E9 (ES. DESTINATI AI CULTI O COSTRUZIONI PRESSO I CIMITERI)	ESENTI	0
FABBRICATI CON DESTINAZIONI A USI CULTURALI	ESENTI	0
FABBRICATI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DEL CULTO	ESENTI	0
IMMOBILI POSSEDUTI E UTILIZZATI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITA' ASSISTENZIALI, RICETTIVE, RICREATIVE CON MODALITA' NON COMMERCIALI	ESENTI	0
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI	0
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI O UTILIZZATI	ESENTI	0

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, che testualmente recita:

*« 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;*

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 08.04.2013 n°. 35, convertito, con modificazioni, dalla L.06.06. 2013 n°. 64, che dispone:

*«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente » ;*

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n°. 4033/2014 in data 28.02.2014, riguardante le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Fatto presente che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al Regolamento Comunale disciplinante l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre distinte componenti (IMU, TARI, TASI), che, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 20 in data 21.05.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato trasmesso, per via telematica, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii.;

Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii., i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Ufficio Tecnico Comunale sotto il

profilo della regolarità contabile e della regolarità tecnica nonché del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della presente proposta di deliberazione;

Ritenuto di passare alla messa in votazione dell'argomento oggetto di trattazione nei termini sopra esposti;

Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito:

presenti n°. 06;

votanti n°. 06;

astenuti n°. 0;

voti favorevoli n°. 06;

voti contrari n°. 0;

## DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di variare per l'anno 2015, alla luce di quanto previsto al riguardo dal comma 677 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 02.05.2014 n°. 68 e successivamente dall'art. 1, comma 679, della L. 23.12. 2014 n°. 190 (cd. " Legge di Stabilità 2015 "), come riportato nel prospetto che segue, le aliquote IMU da applicarsi nel territorio del Comune di Bastia Mondovì, andando a modificare le determinazioni assunte al riguardo per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 21 in data 21.05.2014:

CASISTICHE IMMOBILI	NOTE	ALIQUOTA IMU (per mille)
ABITAZIONE NON PRINCIPALE (SECONDE CASE)		8,7
AREE FABBRICABILI		8,7
ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO O IN LOCAZIONE		8,7
IMMOBILI SEDE DI ATTIVITÀ DI IMPRESA O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE		8,7
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO (BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%)	BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%	8,7
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI (BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%)	BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%	8,7
ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A1 - A8 - A9	€ 200,00 DETRAZIONE	4
ABITAZIONI PRINCIPALI (ECCEZIONE CAT. A1-A8-A9)	ESCLUSE	0
PERTINENZE ABITAZIONI PRINCIPALI (C2 - C6 - C7 UNA UNITA' PER CIASCUNA CATEGORIA)	ESCLUSE	0
TERRENI AGRICOLI		8,7
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE A SEGUITO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIoglIMENTO E CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO	ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	0
UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO A	ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE	0

CONDIZIONE CHE NON SIA LOCATA	PRINCIPALE	
UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DI CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE A CONDIZIONE CHE NON SIA LOCATA	ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	0
IMMOBILI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A COMPITI ISTITUZIONALI (STATO, REGIONI, PROVINCIA, COMUNE ECC.)	ESENTI	0
FABBRICATI CATEGORIE DA E1 A E9 (ES. DESTINATI AI CULTI O COSTRUZIONI PRESSO I CIMITERI)	ESENTI	0
FABBRICATI CON DESTINAZIONI A USI CULTURALI	ESENTI	0
FABBRICATI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DEL CULTO	ESENTI	0
IMMOBILI POSSEDUTI E UTILIZZATI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITA' ASSISTENZIALI, RICETTIVE, RICREATIVE CON MODALITA' NON COMMERCIALI	ESENTI	0
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI	0
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FIN TANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI O UTILIZZATI	ESENTI	0

Di dare atto che tali determinazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;

Di far constare che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al Regolamento Comunale disciplinante l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre distinte componenti (IMU, TARI, TASI), che, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 20 in data 21.05.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato trasmesso, per via telematica, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del " Portale del Federalismo Fiscale ", per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii.;

Di disporre l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia richiamata in premessa.

Successivamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta dell'esito della votazione, separata e resa per alzata di mano, che si riporta:

presenti n°. 06;  
votanti n°. 06;  
astenuti n°. 0;  
voti favorevoli n°. 06;  
voti contrari n°. 0.



**Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000:**

In ordine alla regolarità tecnica e contabile esprime parere **favorevole**.

Il Sindaco  
F.to (Crosetti Paolo)

---

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa esprime parere **favorevole**.

Il Segretario Comunale  
F.to (Dott. Mario Gervasi)

---

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Crosetti Paolo

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Mario Gervasi

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Bastia Mondovi' , li 05/06/2015

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Mario Gervasi

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-giu-2015**

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Mario Gervasi

E' copia conforme all'originale

Bastia Mondovi', li 05/06/2015

Il Segretario Comunale  
Dr. Mario Gervasi